



Studio Notarile
Cignetti Maselli

REPERTORIO N. 222261

RACCOLTA N. 45719

COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE DORA 5 LAGHI

REPUBBLICA ITALIANA

Addì quattordici dicembre duemilaventitré,
in Borgofranco d'Ivrea, Via Mombarone n.c. 3, in
un ufficio al piano secondo,
dinanzi a me **Pierluigi CIGNETTI**, Notaio in Ivrea,
iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti
di Biella e Ivrea,
si sono costituiti:

COMUNE DI BORGOFRANCO D'IVREA, con sede in Borgofranco d'Ivrea (TO), Via Mombarone n.c. 3, codice fiscale n. 01799260011, rappresentato in questo atto dal Sindaco signor:

FRANCISCA Fausto, nato a Borgofranco d'Ivrea (TO) il 10 luglio 1951, domiciliato presso la sede municipale, il quale interviene al presente atto in esecuzione della delibera del Consiglio Comunale in data 28 novembre 2023 n. 55, dichiarata immediatamente esecutiva;

COMUNE DI MONTALTO DORA, con sede in Montalto Dora (TO), Piazza IV Novembre n.c. 3, codice fiscale n. 01741070013, rappresentato in questo atto dal Sindaco signor:

GALLETTO Renzo, nato ad Urbana (PD) il 16 febbraio 1948, domiciliato presso la sede municipale, il quale interviene al presente atto in esecuzione della delibera del Consiglio Comunale in data 29 novembre 2023 n. 45, immediatamente esecutiva;

COMUNE DI QUASSOLO, con sede in Quassolo (TO), Piazza Municipio n.c. 1, codice fiscale n. 02156820017, rappresentato in questo atto dal Sindaco signor:

BLANC Agostino, nato ad Ivrea (TO) il 15 luglio 1957, domiciliato presso la sede municipale, il quale interviene al presente atto in esecuzione della delibera del Consiglio Comunale in data 27 novembre 2023 n. 26, dichiarata immediatamente esecutiva;

COMUNE DI LESSOLO, con sede in Lessolo (TO), Via Cesare Battisti n.c. 1, codice fiscale n. 84002870016, rappresentato in questo atto dal Sub-Commissario prefettizio signor:

D'ANDREA Alessandro, nato a Messina (ME) il 26 settembre 1989, domiciliato presso la sede municipale, il quale interviene al presente atto in esecuzione della deliberazione del Commissario Straordinario (adottata con i poteri del Consiglio Comunale) in data 29 novembre 2023 n. 8, dichiara-

ADEMPIMENTO UNICO
Agenzia delle Entrate
di Torino - DP II
il 22/12/2023
al n. 55915

ta immediatamente esecutiva;-----

COMUNE DI CHIAVERANO, con sede in Chiaverano (TO), Piazza Ombre n.c. 1, codice fiscale n. 02195200015, rappresentato in questo atto dal Sindaco signor:-----

FIORENTINI Maurizio Angelo, nato a Ivrea (TO) il 7 settembre 1958, domiciliato presso la sede municipale, il quale interviene al presente atto in esecuzione della delibera del Consiglio Comunale in data 20 novembre 2023 n. 34, dichiarata immediatamente esecutiva;-----

COMUNE DI QUINCINETTO, con sede in Quincinetto (TO), Via Val n.c. 5, codice fiscale n. 84001170012, rappresentato in questo atto dal Vice Sindaco signora:-----

PATTI Erina, nata a Ivrea (TO) il 21 agosto 1977, domiciliata presso la sede municipale, la quale interviene al presente atto in esecuzione della delibera del Consiglio Comunale in data 30 novembre 2023 n. 39, dichiarata immediatamente esecutiva;-----

COMUNE DI SETTIMO VITTORE, con sede in Settimo Vittone (TO), Via Montiglie n.c. 1/1, codice fiscale n. 84003810011, rappresentato in questo atto dall'Assessore signor:-----

PERETTO Ivo, nato a Ivrea (TO) il 13 febbraio 1977, domiciliato presso la sede municipale, a quanto infra delegato ai sensi dell'articolo 25 dello Statuto Comunale, in esecuzione della delibera del Consiglio Comunale in data 28 novembre 2023 n. 25, dichiarata immediatamente esecutiva;-----

COMUNE DI ANDRATE, con sede in Andrate (TO), Via della Parrocchia n.c. 18, codice fiscale n. 84003370016, rappresentato in questo atto dal Sindaco signor:-----

BOVO Enrico, nato ad Andrate (TO) il 26 aprile 1950, domiciliato presso la sede municipale, il quale interviene al presente atto in esecuzione della delibera del Consiglio Comunale in data 22 novembre 2023 n. 26, dichiarata immediatamente esecutiva;-----

COMUNE DI NOMAGLIO, con sede in Nomaglio (TO), Via Roma n.c. 10, codice fiscale n. 84003390014, rappresentato in questo atto dal Sindaco signora:-----

PELLER Ellade Giacinta, nata ad Ivrea (TO) il 18 giugno 1963, domiciliata presso la sede municipale, la quale interviene al presente atto in esecuzione della delibera del Consiglio Comunale in data 29 novembre 2023 n. 24, dichiarata immediatamente esecutiva;-----

COMUNE DI CAREMA, con sede in Carema (TO), Piazza della Chiesa n.c. 2, codice fiscale n. 84001010010, rappresentato in questo atto dal Vice Sindaco signor:-----

PERETTO Fabio, nato a Ivrea (TO) il 13 settembre 1977, domiciliato presso la sede municipale, il quale interviene al presente atto in esecuzione della delibera del Consiglio Comunale in data 23 novembre 2023 n. 28, dichiarata immediatamente esecutiva.-----

Comparenti, della cui personale identità io Notaio sono certo, i quali-----

-----PREMETTONO CHE:-----

(a) la vigente normativa promuove l'istituzione di comunità energetiche, quali enti senza finalità di lucro, cui possono partecipare soggetti pubblici e privati, costituiti al fine di promuovere il processo di decarbonizzazione del sistema economico e territoriale, e di agevolare la produzione, lo scambio e il consumo di energie generate principalmente da fonti rinnovabili, nonché forme di miglioramento dell'efficienza energetica e di riduzione dei consumi energetici;-----

(b) il COMUNE DI BORGOFRANCO D'IVREA ha le competenze per rivestire la funzione di Soggetto Referente, responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa e della gestione delle partite di pagamento e di incasso dei contributi economici erogati dal GSE;-----

(c) nell'attuale contesto di politica energetica e dei consumi, i Comuni qui rappresentati, ritenendo che le comunità di energia rinnovabile costituiscono strumento efficace e funzionale agli obiettivi normativi e statutari, con conseguente necessità di provvedere ad ogni azione utile a promuoverne la costituzione sul territorio comunale e che la costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile comporti attività tali da indurre verso una forma associativa, intendono costituire una Comunità Energetica Rinnovabile "CER",-----

-----TUTTO CIO' PREMESSO-----

i costituiti, nelle rispettive qualità di cui sopra, convengono e stipulano quanto segue:-----

ARTICOLO 1-----

Fra i Comuni di: Borgofranco d'Ivrea, Montalto Dora, Quassolo, Lessolo, Chiaverano, Quincinetto, Settimo Vittone, Andrate, Nomaglio et Carema, soci fondatori, è costituita l'associazione senza scopo di lucro con **denominazione**:-----

---"**COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE DORA 5 LAGHI**"---

siglabile ed in appresso indicata anche come **"CER"**, con **sede** in Borgofranco d'Ivrea (TO), Via Mombarone n. 3.-----

ARTICOLO 2-----

L'**organizzazione** ed il **funzionamento** della CER sono disciplinati dalle norme dello **Statuto** composto di n. 20 articoli, progressivamente numerati, quale Statuto viene espressamente approvato dagli associati ed allegato al presente atto sotto la lettera **"A"**, firmato a' sensi di legge, omessane la lettura per dispensa avutane.-----

ARTICOLO 3-----

Lo **scopo** e l'**oggetto** della CER è l'aggregazione di **"Configurazioni di Comunità Energetiche Rinnovabili"** (di seguito abbreviato in configurazione e/o configurazioni) volte all'autoconsumo di energia rinnovabile, così come previste dall'articolo 42-bis del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con legge 28 febbraio 2020, n. 8, dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, di attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, nonché dal Testo Integrato Autoconsumo Diffuso approvato da ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) con delibera del 27 dicembre 2022, 727/2022/R/EEL, e regolate dalla normativa pro tempore vigente.-----

In base alle norme vigenti e a quanto definito dall'ARERA, la CER, caratterizzata da un unico Statuto, può identificare una pluralità di sottoinsiemi, ciascuno afferente a un'area sottesa a una cabina di trasformazione e distribuzione primaria della rete elettrica nazionale, per la valorizzazione dell'autoconsumo, definiti "configurazioni". Ciascuna configurazione deve essere costituita almeno da un produttore di energia da fonte rinnovabile e da un cliente finale (consumatore), così come previsto dalla normativa vigente. Pertanto, la CER è intesa come un'unica comunità energetica che può realizzare diverse configurazioni per l'autoconsumo diffuso.-----

Inoltre, l'Associazione si propone di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri associati e alle aree locali in cui opera, e non di realizzare profitti finanziari.-----

Fra gli obiettivi della CER vi sono, a livello ambientale, l'incremento dell'energia rinnovabile prodotta localmente e la riduzione delle emissioni di CO2 e, a livello economico-sociale, il supporto

all'economia locale e la promozione di azioni e misure di contrasto alla povertà energetica.-----

L'Associazione potrà, altresì, valutare di svolgere anche ulteriori attività connesse al proprio scopo, sia direttamente che mediante terzi, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:-----

- l'organizzazione di servizi accessori e complementari all'oggetto dell'Associazione, ivi inclusa la fornitura di energia,-----

- la promozione della propria attività di competenza, anche attraverso la gestione di eventi di pubblica diffusione dei risultati;-----

- la collaborazione in altri organismi con enti privati e pubblici per lo sviluppo dell'oggetto dell'attività dell'Associazione;-----

- il sostegno a progetti innovativi finalizzati alla produzione di energia rinnovabile a basso impatto ambientale, all'aumento dell'efficienza energetica e alla costruzione di sistemi sostenibili di produzione energetica e di uso dell'energia, attraverso l'impiego equilibrato delle risorse del territorio di riferimento;-----

- lo stimolo all'ideazione, allo sviluppo, alla sperimentazione di nuove applicazioni tecnologiche per la diffusione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;-----

- il supporto alle attività di ricerca nel settore delle fonti energetiche rinnovabili;-----

- la promozione di interventi integrati di domotica, di efficienza energetica, nonché l'offerta di servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri.-----

ARTICOLO 4-----

I soci fondatori, al fine di costituire il **patri-
monio iniziale** dell'Associazione, anche ai fini del riconoscimento, si obbligano a versare nei tempi tecnici consentiti dalle regole di contabilità proprie, comunque in data anteriore alla presentazione dell'istanza di riconoscimento e dell'iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche della Regione Piemonte, il **contributo associativo** iniziale di Euro 1.500,00 (millecinquecento virgo-
la zero zero) ciascuno.-----

Non appena l'Associazione conseguirà benefici economici tramite il perseguimento del proprio scopo potranno essere restituiti agli associati fondatori i contributi iniziali, in forma infruttifera.----

Nel caso di successive adesioni all'Associazione di altri soggetti, ma anteriori al conseguimento dell'autonomia economica, anche il nuovo associato

sarà chiamato a versare il medesimo contributo iniziale destinato a successiva restituzione.-----

ARTICOLO 5-----

La **durata** dell'Associazione è fissata a tempo indeterminato, salvo eventuale scioglimento stabilito dall'Assemblea degli associati come regolamentato dallo Statuto.-----

ARTICOLO 6-----

La CER è un soggetto giuridico:-----

i. che si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed effettivamente controllato dagli associati che ne fanno parte, le cui finalità si esauriscono nell'ambito della Regione Piemonte;-----

ii. nel quale gli associati possono essere: persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, enti di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla CER, a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla CER non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale;-----

iii. il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri associati o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari.-----

ARTICOLO 7-----

Ogni socio, in qualità di cliente finale, manterrà i suoi diritti, compreso quello di scegliere il proprio fornitore di energia.-----

ARTICOLO 8-----

I soci fondatori, come sopra costituiti e rappresentati, in conformità al disposto dell'art. 14 dello Statuto, stabiliscono in sede costitutiva la nomina del **Consiglio Direttivo** dell'Associazione nelle persone dei soggetti infra indicati, tutti domiciliati ai fini della carica presso la sede legale dell'Associazione, e con le qualifiche rispettivamente controindicate:-----

Presidente: FRANCISCA Fausto, sopra generalizzato, FRN FST 51L10 B015S;-----

Vice Presidente: GALLETTO Renzo, sopra generalizzato, GLL RNZ 48B16 L497P;-----

Consigliere: QUACCHIA Luca, nato a Ivrea (TO) il 12 agosto 1980, Codice Fiscale QCC LCU 80M12 E379B;-----

Consigliere: BOVO Enrico, sopra generalizzato, Codice Fiscale BVO NRC 50D26 A282G;-----

Consigliere: VAIROS Flavio, nato a Carema (TO) il 9 febbraio 1954, Codice Fiscale VRS FLV 54B09 B762G;-----

Consigliere: FIORENTINI Maurizio Angelo, sopra generalizzato, Codice Fiscale FRN MZN 58P07 E379W;----

Consigliere: ATTIANESE Raffaella, nata a Nocera Inferiore (NA) il giorno 8 dicembre 1962, Codice Fiscale TTN RFL 62T48 F912Y;-----

Consigliere: PELLER Ellade Giacinta, sopra generalizzata, Codice Fiscale PLL LDG 63H58 E379K;-----

Consigliere: BLANC Agostino, sopra generalizzato, Codice Fiscale BLN GTN 57L15 E379L;-----

Consigliere: CANALE CLAPETTO Angelo, nato a Quincinetto (TO) il 6 gennaio 1944, Codice Fiscale CNL NGL 44A06 H127M;-----

Consigliere: NORO Sabrina, nata ad Aosta (AO) il 19 dicembre 1975, Codice Fiscale NRO SRN 75T59 A326R.-----

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la **gestione ordinaria e straordinaria** dell'Associazione, eccettuati solo quelli espressamente riservati all'Assemblea degli associati.----

Il Consiglio Direttivo può delegare specifiche attribuzioni a uno o più dei suoi componenti.-----

Il Consiglio Direttivo, in conformità al disposto dell'art. 15.3 dello Statuto allegato, delega al Presidente, in caso di assenza o impedimento di questi al Vicepresidente, i poteri ed i compiti di ordinaria amministrazione non riservati al Consiglio Direttivo stesso dalla legge o dallo Statuto; tra i poteri delegati sono ricompresi, in via esemplificativa e non esaustiva, i seguenti:-----

- aprire e chiudere conti correnti con banche, istituti di credito ed uffici postali, prelevare somme dai conti correnti intestati all'Associazione, all'uopo emettendo i relativi assegni o equivalenti, nonché disporre bonifici a valere su effettive disponibilità e a valere su aperture di credito in conto corrente;-----

- effettuare versamenti sui conti correnti bancari e postali dell'Associazione, nonché girare assegni e vaglia per l'accredito sui conti correnti medesimi;-----

- nominare procuratori cui attribuire specifici poteri nei termini e con le limitazioni che precedono.-----

Al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento al Vice Presidente, spetta la **rappresentanza** dell'Associazione.-----

I nominati a comporre il Consiglio Direttivo, presenti, dichiarano di accettare espressamente la carica ed i poteri loro conferiti nei termini sopra indicati.-----

ARTICOLO 9-----

Gli **esercizi sociali** corrispondono all'anno solare e quindi iniziano il primo gennaio e terminano il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.-----

Il primo esercizio si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2023 (duemilaventitré).-----

ARTICOLO 10-----

Il Presidente dell'Associazione viene delegato a compiere tutti gli atti necessari ad ottenere il **riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione** presso la Regione Piemonte, ivi compresi quelli di apportare al presente atto ed allegato Statuto le integrazioni e le correzioni che venissero richieste dalla competente autorità, con facoltà di interporre, occorrendo, gli opportuni gravami.-----

ARTICOLO 11-----

Le spese ed i tributi di questo atto si convengono a carico dell'Associazione.-----

ARTICOLO 12-----

Le parti dichiarano di aver preso atto dell'informativa ricevuta ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e di prestare il loro consenso e degli Enti che rappresentano al trattamento dei dati contenuti in quest'atto.-----

I comparenti delegano per l'apposizione delle sottoscrizioni marginali, ai sensi dell'art. 51 n. 12 Legge 89/1913, i signori FRANCISCA Fausto e GALLETTO Renzo.-----

-----Del
che richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto dattiloscritto o manoscritto da persona di mia fiducia ove non scritto di mia mano;-----

quale atto leggo ai comparenti che lo approvano e con me Notaio lo sottoscrivono a sensi di legge alle ore undici e quaranta.-----

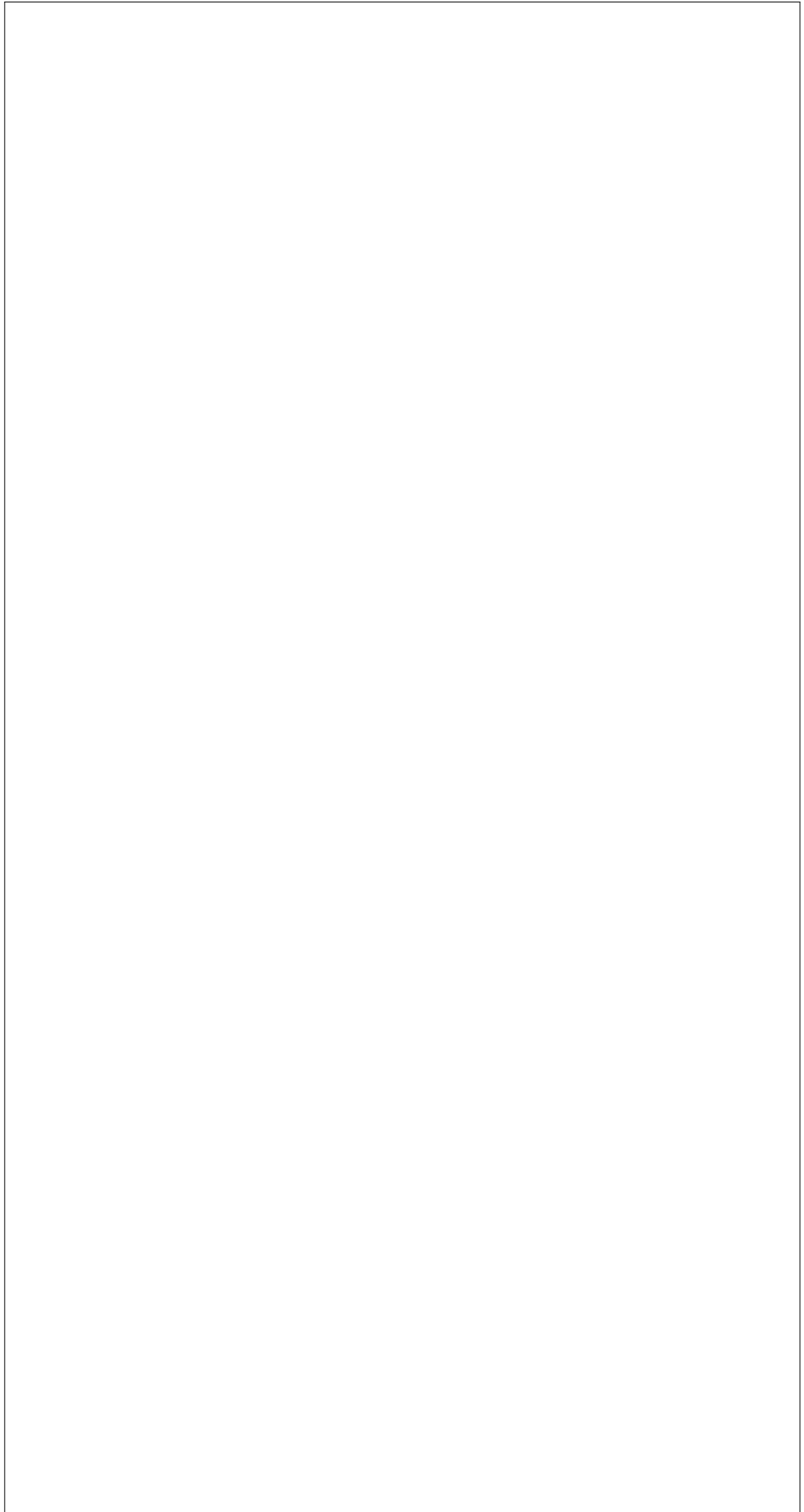
Occupi diciassette pagine di cinque fogli.-----

In originale firmato-----

Fausto Francisca-----

Renzo Galletto-----

Blanc Agostino-----
Alessandro D'Andrea-----
Maurizio Angelo Fiorentini-----
Erina Patti-----
Peretto Ivo-----
Enrico Bovo-----
Peller Ellade Giacinta-----
Fabio Peretto-----
Cignetti Pierluigi Notaio (l.s.)-----



**STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE
"COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE DORA 5 LAGHI"**

Titolo I - Denominazione, sede, durata e scopo

Articolo 1

1.1 È costituita, ai sensi dell'articolo 14 del codice civile, l'Associazione denominata: "COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE DORA 5 LAGHI" di seguito CER o l'Associazione.

1.2 L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, nel rispetto e nei limiti della normativa nazionale e regionale *pro tempore* vigente.

Articolo 2

2.1 L'Associazione ha sede in Borgofranco d'Ivrea (TO). Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere determinato l'indirizzo.

Articolo 3

3.1 La durata dell'Associazione è fissata a tempo indeterminato, salvo quanto stabilito dal successivo articolo 13.

Articolo 4

4.1 Lo scopo e l'oggetto della CER è l'aggregazione di "Configurazioni di Comunità Energetiche Rinnovabili" (di seguito abbreviato in configurazione e/o configurazioni) volte all'autoconsumo di energia rinnovabile, così come previste dall'articolo 42-*bis* del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con legge 28 febbraio 2020, n. 8, dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, di attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, nonché dal Testo Integrato Autoconsumo Diffuso approvato da ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) con delibera del 27 dicembre 2022, 727/2022/R/EEL, e regolate dalla normativa *pro tempore* vigente.

In base alle norme vigenti e a quanto definito dall'ARERA, la CER, caratterizzata da un unico Statuto, può identificare una pluralità di sottoinsiemi, ciascuno afferente a un'area sottesa a una cabina di trasformazione e distribuzione primaria della rete elettrica nazionale, per la valorizzazione dell'autoconsumo, definiti "configurazioni". Ciascuna configurazione deve essere costituita almeno da un produttore di energia da fonte rinnovabile e da un cliente finale (consumatore), così come previsto dalla normativa vigente. Pertanto, la CER è intesa come un'unica comunità energetica che può realizzare diverse configurazioni per l'autoconsumo diffuso.

Inoltre, l'Associazione si propone di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri associati e alle aree locali in cui opera, e non di realizzare profitti finanziari.

Fra gli obiettivi della CER vi sono, a livello ambientale, l'incremento dell'energia rinnovabile prodotta localmente e la riduzione delle emissioni di CO₂ e, a livello economico-sociale, il supporto all'economia locale e la promozione di azioni e misure di contrasto alla povertà energetica.

4.2 L'Associazione potrà, altresì, valutare di svolgere anche ulteriori attività connesse al proprio scopo, sia direttamente che mediante terzi, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- l'organizzazione di servizi accessori e complementari all'oggetto dell'Associazione, ivi inclusa la fornitura di energia;
- la promozione della propria attività di competenza, anche attraverso la gestione di eventi di pubblica diffusione dei risultati;
- la collaborazione in altri organismi con enti privati e pubblici per lo sviluppo dell'oggetto dell'attività dell'Associazione;
- il sostegno a progetti innovativi finalizzati alla produzione di energia rinnovabile a basso impatto ambientale, all'aumento dell'efficienza energetica e alla costruzione di sistemi sostenibili di produzione energetica e di uso dell'energia, attraverso l'impiego equilibrato delle risorse del territorio di riferimento;
- lo stimolo all'ideazione, allo sviluppo, alla sperimentazione di nuove applicazioni tecnologiche per la diffusione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;
- il supporto alle attività di ricerca nel settore delle fonti energetiche rinnovabili;
- la promozione di interventi integrati di domotica, di efficienza energetica, nonché l'offerta di servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri.

4.3 Per il migliore svolgimento della sua attività, l'Associazione potrà aderire a cooperative e/o consorzi o altri organismi aventi finalità affini.

4.4 L'Associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi di cui all'art. 4.2, nonché compiere atti ed operazioni per il miglior conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgimento di attività che la legge riserva a entità giuridiche in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi od elenchi necessari o utili alla realizzazione del rispettivo scopo e, comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti al medesimo.

4.5 L'Associazione si qualifica come ente non commerciale senza scopo di lucro e, pertanto, il suo patrimonio non potrà essere distribuito tra gli associati, anche indirettamente, a meno che la destinazione sia imposta per legge.

4.6 Qualora in ossequio alla realizzazione degli scopi istituzionali, si richiedesse l'attribuzione agli associati di una remunerazione economica ai loro esborsi finanziari, tali attribuzioni saranno tassate secondo legge.

4.7 La CER è un soggetto giuridico che si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed effettivamente controllato dagli associati che ne fanno parte attraverso gli organi stabiliti dall'art. 9.

4.8 Le finalità statutarie dell'Associazione si esauriscono nell'ambito della Regione Piemonte.

Titolo II Patrimonio ed esercizio sociale

Articolo 5

5.1 Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni, mobili ed immobili, conferiti in sede d'atto costitutivo dagli associati fondatori;
- beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- eventuale quota di iscrizione versata dagli associati;
- eventuali donazioni, contributi o lasciti;
- eventuali fondi di riserva;
- versamenti liberamente effettuati dagli associati destinati a specifiche finalità istituzionali individuate dal Consiglio Direttivo;
- ogni altra entrata derivante o connessa con le attività esercitate.

5.2 L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

5.3 Entro il 31 agosto di ogni anno, il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio da sottoporre ad approvazione da parte dell'Assemblea degli associati entro il nono mese dalla chiusura dell'esercizio.

Titolo III - Associati

Articolo 6

6.1 Sono ammessi come associati: persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, enti di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla CER.

Ai sensi dell'articolo 1 dell'Allegato 1 alla Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003, si considera impresa "ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare, sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica".

Nella nozione di autorità locali si ricomprendono inoltre, a titolo esemplificativo, gli enti ospedalieri, le aziende sanitarie locali, le Camere di Commercio, gli enti preposti all'istruzione ed il terzo settore.

6.2 La partecipazione all'Associazione non può costituire l'attività commerciale ed industriale principale degli associati.

La qualifica di associato è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea. Le previsioni di dettaglio sull'ammissione degli associati sono dettate dal Regolamento interno della CER di cui all'art. 19, che sarà approvato dal Consiglio Direttivo in

conformità alle regole del presente Statuto.

6.3 Gli associati si distinguono in:

- fondatori: coloro che costituiscono la CER sottoscrivendone l'Atto Costitutivo;
- ordinari: coloro che richiedono l'annessione all'Associazione inseriti in una configurazione;
- sostenitori: coloro che richiedono l'annessione all'Associazione condividendone i principi statutari.

6.4 Tutti gli associati sono tenuti al versamento annuale della quota associativa eventualmente stabilita dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea e sono iscritti nel Registro degli associati. Il Registro sarà organizzato per tipologia di associati, come stabilito dall'art. 6.3, e per configurazione di appartenenza, sulla base delle previsioni di dettaglio previste dal Regolamento interno della CER.

6.5 La qualifica di associato dà diritto a:

- partecipare, anche attivamente su base volontaria, alla vita dell'Associazione;
- partecipare all'elezione degli organi direttivi e a proporsi come candidato, ad eccezione degli associati sostenitori;
- essere informati delle iniziative e degli eventi organizzati;
- partecipare finanziariamente, secondo la propria volontà e disponibilità, alle iniziative ed ai progetti posti in essere dall'Associazione;
- partecipare alla ripartizione dei benefici riconosciuti dall'ordinamento all'Associazione, in quanto Comunità Energetica Rinnovabile, sulla base delle modalità di calcolo e/o di stima riportate nel Regolamento interno della CER e nell'eventuale Regolamento specifico della configurazione di futura appartenenza.

Ogni associato, in qualità di cliente finale, manterrà i suoi diritti, compreso quello di scegliere il proprio fornitore di energia.

6.6 All'atto di presentazione della domanda di adesione conformemente al modulo che verrà consegnato dall'Associazione, ogni aspirante associato ha diritto di prendere visione del presente Statuto, del Regolamento interno della CER e dell'eventuale Regolamento specifico della configurazione di futura appartenenza e di essere informato su ogni aspetto – legale, fiscale, operativo – conseguente alla sua adesione all'Associazione.

6.7 Per ogni utente della rete elettrica rispondente ai criteri stabiliti dall'art. 6.1, l'annessione all'Associazione può avvenire singolarmente se questo può entrare a far parte di una configurazione già esistente nella CER per cui è già stato attivato il meccanismo di incentivazione dell'energia condivisa secondo la normativa *pro tempore* vigente. In caso contrario l'iscrizione di un associato alla CER avverrà attraverso la costituzione di una configurazione di autoconsumo di energia condivisa come indicato all'art. 6.1, unitamente ad almeno un altro soggetto avente i requisiti richiesti stabiliti dalla normativa *pro tempore* in vigore.

Articolo 7

7.1 Gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e le deliberazioni del Consiglio Direttivo, la cui inosservanza può dar luogo, nei casi più gravi e, su proposta del Consiglio Direttivo stesso, all'esclusione dell'associato deliberata dall'Assemblea degli associati in sede straordinaria con il quorum costitutivo e deliberativo di cui all'art. 11, escluso il voto dell'associato oggetto della procedura di esclusione.

7.2 L'esclusione può aver luogo anche per indegnità dell'associato o per morosità dello stesso nel versamento della quota di associazione, sempre su delibera motivata dell'Assemblea degli associati.

7.3 È considerato moroso l'associato che ritarda di oltre 45 (quarantacinque) giorni il versamento della quota associativa eventualmente dovuta.

Articolo 8

8.1. Ad ogni associato è consentito di recedere in ogni momento ed uscire dalla configurazione dando un preavviso di trenta giorni, tramite raccomandata o posta elettronica certificata al Consiglio Direttivo.

8.2 La qualifica di associato si perde per decesso, per estinzione dell'Ente, perdita dei requisiti di cui all'art. 6.1, recesso o esclusione nei casi di cui all'art. 7.2.

8.3 La perdita della qualifica di associato non dà diritto alla restituzione, in tutto o in parte, delle quote e dei contributi a qualsiasi titolo versati - che si considerano quindi consolidati nel patrimonio dell'Associazione - né ad alcuna liquidazione della quota

sul fondo comune.

8.4 La perdita della qualità di associato dà diritto alla restituzione, in misura equa e proporzionata, dei versamenti effettuati spontaneamente a sostegno ed in esecuzione di specifici progetti (quali, a titolo esemplificativo, la costruzione di impianti e/o parchi fotovoltaici), purché ciò, in ogni caso, non comporti una riduzione del patrimonio minimo per il riconoscimento dell'Associazione.

Titolo IV - Organi associativi

Articolo 9

9.1 Gli organi della CER sono:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo.

Articolo 10

10.1 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione e le sue decisioni obbligano tutti gli associati.

10.2 Gli associati sono convocati in assemblea annualmente dal Presidente entro il 30 settembre mediante comunicazione scritta inviata ad ogni associato, anche in via telematica, almeno otto giorni prima di quello fissato per la seduta. In caso di motivata urgenza, l'avviso di convocazione può anche essere trasmesso 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza.

10.3 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno e l'eventuale documentazione da sottoporre ad approvazione dell'Assemblea.

10.4 È possibile tenere le adunanze dell'Assemblea degli associati con più interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui deve essere dato atto nei relativi verbali:

- a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente dell'adunanza ed il Segretario, dovendo ritenersi svolta l'Assemblea degli associati in detto luogo;
- b) sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e di proclamare i risultati della votazione;
- c) sia consentito al Segretario di percepire adeguatamente gli eventi consiliari oggetto di verbalizzazione;
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'Ordine del Giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

10.5 In situazioni eccezionali, qualora la normativa *pro tempore* vigente lo consenta, le adunanze dell'Assemblea degli associati possono svolgersi esclusivamente mediante partecipazione da remoto alle condizioni di cui alle lettere b), c) e d) del precedente comma. In tale ipotesi, l'Assemblea degli associati è da intendersi svolta nel luogo in cui si trova il Segretario.

10.6 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza dal Vice Presidente. In mancanza di entrambi l'Assemblea provvede a nominare un Presidente tra i presenti. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario per la redazione del verbale che dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario. Spetta al Presidente di constatare la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto di intervento all'Assemblea.

Articolo 11

11.1 L'Assemblea è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà degli aventi diritto al voto e delibera con la maggioranza semplice dei voti dei presenti. Per le modifiche statutarie occorre la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, che ricomprende la maggioranza degli associati fondatori.

Articolo 12

12.1 Hanno diritto di intervenire e votare all'Assemblea tutti gli associati fondatori e ordinari regolarmente iscritti nel Registro degli associati. I votanti possono farsi rappresentare esclusivamente da altri associati tramite delega, ma nessun associato può portare più di tre voti oltre al proprio.

12.2 L'Assemblea delibera sul bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo, sugli indirizzi e sulle linee guida generali dell'Associazione, sulle modifiche statutarie e quant'altro è ad essa demandato dallo Statuto.

12.3 L'Assemblea elegge i consiglieri del Consiglio Direttivo in sede di approvazione

del bilancio relativo al quarto anno di esercizio di carica.

Articolo 13

13.1 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con maggioranza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri ed il compenso e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Articolo 14

14.1 L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo composto, secondo le determinazioni dell'Assemblea, in numero dispari da un minimo di undici fino a un massimo di ventuno membri eletti dall'Assemblea degli associati, secondo quanto precisato dai commi successivi. Il Consiglio Direttivo resta in carica per la durata di quattro anni. I componenti del Consiglio Direttivo possono essere rieletti, anche più volte.

14.2 Il primo Consiglio Direttivo viene nominato in sede di costituzione dell'Associazione e la sua composizione prevede almeno un membro per ognuno degli associati fondatori.

14.3 La composizione dei Consigli Direttivi successivi al primo, in cui sono rappresentati gli associati di ogni tipologia, deve prevedere almeno un membro per ognuno degli associati fondatori. La nomina della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo spetta, comunque, agli associati fondatori.

14.4 Qualora un consigliere venga meno, il Consiglio Direttivo alla prima riunione provvede a sostituirlo nel rispetto delle previsioni di cui ai precedenti commi, chiedendone convalida alla prima Assemblea.

14.5 Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza di almeno la maggioranza dei consiglieri.

Articolo 15

15.1 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, eccettuati solo quelli espressamente riservati all'Assemblea degli associati dal presente Statuto.

15.2 Il Consiglio Direttivo può delegare specifiche attribuzioni a uno o più dei suoi componenti.

15.3 All'atto di nomina il Consiglio Direttivo delega al Presidente i poteri ed i compiti di ordinaria amministrazione non riservati al Consiglio Direttivo stesso, tra cui in via esemplificativa e non esaustiva:

- aprire e chiudere conti correnti con banche, istituti di credito ed uffici postali, prelevare somme dai conti correnti intestati all'Associazione, all'uopo emettendo i relativi assegni o equivalenti, nonché disporre bonifici a valere su effettive disponibilità e a valere su aperture di credito in conto corrente;
- effettuare versamenti sui conti correnti bancari e postali dell'Associazione, nonché girare assegni e vaglia per l'accredito sui conti correnti medesimi;
- nominare procuratori cui attribuire specifici poteri nei termini e con le limitazioni che precedono.

15.4 Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese con la maggioranza dei voti favorevoli dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

15.5 Tutte le cariche associative sono gratuite.

Articolo 16

16.1 Sono, fra gli altri, compiti del Consiglio Direttivo:

- eleggere al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente dell'Associazione;
- mantenere aggiornato il Registro degli associati valutando le richieste di ammissione alla CER;
- effettuare proposte in merito alla esclusione di un associato dalla CER
- redigere il bilancio di esercizio entro il 31 agosto dell'anno successivo;
- stabilire la quota associativa alla CER;
- individuare e nominare il referente di cui all'art. 18;
- approvare il Regolamento interno della CER e l'eventuale Regolamento specifico di ogni configurazione, di cui all'art. 19;
- approvare gli accordi, comunque denominati, di messa a disposizione degli impianti di produzione, secondo quanto stabilito dal Regolamento interno della CER e dall'eventuale Regolamento specifico di ogni configurazione, di cui all'art. 19;
- deliberare su ogni argomento di gestione della CER sulla base dei principi stabiliti

dal presente Statuto.

Articolo 17

17.1 Il Presidente viene eletto dai consiglieri. Il suo mandato termina in corrispondenza della scadenza della carica del Consiglio Direttivo ogni quattro anni e può essere eletto anche più volte.

17.2 Sono compiti del Presidente:

- rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio;
- convocare il Consiglio Direttivo e l'Assemblea degli associati, curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione;
- verificare il rispetto dello Statuto;
- presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo e curare l'ordinato svolgimento dei lavori.

17.3 Il Presidente, in caso d'urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salva ratifica di quest'ultimo alla prima riunione successiva.

17.4 In caso di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

Articolo 18

18.1 La CER individua come soggetto responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa e della gestione delle partite di pagamento e di incasso dei contributi economici erogati dal GSE, nonché verso i venditori, in qualità di Referente, il Comune di Borgofranco d'Ivrea, con sede in Borgofranco d'Ivrea (TO), Via Mombarone 3, C.F./P.IVA 01799260011, per conto proprio o tramite terzi, secondo le regole stabilite nel Regolamento interno della CER e nell'eventuale Regolamento specifico di ogni configurazione.

18.2 Allo stesso soggetto sono affidate le funzioni di tesoreria, quali riscuotere le quote d'iscrizione, provvedere ai pagamenti, nonché curare la tenuta della contabilità e dei libri associativi, nonché i rapporti con le banche, con facoltà di procedere a depositi e a prelievi.

18.3 L'incarico di cui al comma 1 del presente articolo ha una durata massima di anni cinque; alla scadenza il Consiglio Direttivo provvederà alla nuova nomina.

Titolo V – Norme generali

Articolo 19

19.1 Il Regolamento interno della CER detta i criteri di ripartizione dei ricavi ottenuti dalla CER e generati dagli incentivi; esso, inoltre, disciplina nel dettaglio l'ammissione degli associati e la tenuta del Registro degli Associati di cui all'art. 6, nel rispetto dei principi statuari previsti nei precedenti articoli. L'eventuale Regolamento specifico di ogni configurazione è il documento che può disciplinarne il funzionamento operativo ed il loro rapporto con la CER, nel rispetto dei principi statuari previsti nei precedenti articoli.

Il regolamento della CER potrà stabilire in conformità a quanto sarà determinato dagli emanandi decreti ministeriali in materia di incentivi, circa la destinazione degli eventuali importi delle tariffe premio eccedentari rispetto alle soglie indicate nei decreti stessi ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

Articolo 20

20.1 Per tutto quanto non specificamente previsto dal presente Statuto, si rimanda alle leggi e ai regolamenti vigenti e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

In originale firmato

Fausto Francisca

Renzo Galletto

Blanc Agostino

Alessandro D'Andrea

Maurizio Angelo Fiorentini

Erina Patti

Peretto Ivo

Enrico Bovo

Peller Ellade Giacinta

Fabio Peretto

Cignetti Pierluigi Notaio (I.s.)

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82, firmato digitalmente come per Legge, che si rilascia per gli usi consentiti.

Ivrea, 22 dicembre 2023

